



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza Donato IZZI n.15 - 66020 TORINO DI SANGRO (CH) - C.F. 00243570694

Tel. 0873.913121 - Fax 0873.913175 - www.comune.torinodisangro.ch.it

UFFICIO DEL SINDACO

P.E.C. protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

email: SINDACO@COMUNE.TORINODISANGRO.CH.IT

Ordinanza N° 45 del 24.08.2021

OGGETTO: Ordinanza per l'adozione di provvedimenti tesi a fronteggiare il grave fenomeno di dissesto idrogeologico in atto in Via Orientale

PREMESSO che la zona di Via Orientale da diversi anni risulta essere interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico diffuso con interessamento dei fabbricati e delle varie opere costruite, nonché delle infrastrutture e gli impianti tecnologici presenti nella zona (rete idrica, fognatura, rete elettrica, ecc.);

CONSTATTO che recentemente si è registrato un incremento del fenomeno di dissesto idrogeologico sopra descritto;

DATO ATTO che:

- l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata nelle attività di controllo e monitoraggio dei fenomeni in atto, i quali registrano un loro acuirsi soprattutto durante il manifestarsi di eventi meteorologici avversi, come piogge abbondanti e nevicate;
- che da recenti sopralluoghi effettuati emerge che il versante di cui trattasi è oggetto di un progressivo deterioramento delle proprie caratteristiche meccaniche con conseguente rapido decadimento delle resistenze disponibili dello stesso;

CONSIDERATO che i sintomi dello stato di attività dei fenomeni franosi sono evidenziati dalle gravi e numerose fessurazioni ricorrenti sia nelle strutture murarie che sui manti stradali; e che in alcuni casi del recente passato la gravità dei fenomeni in atto riscontrati hanno comportato la emissione di apposite ordinanze sindacali di sgombero dei residenti e la chiusura di alcuni tratti della viabilità comunale, al fine salvaguardare la incolumità sia dei residenti stessi quanto la incolumità pubblica di persone e cose;

DATO ATTO che da recenti sopralluoghi di effettuati negli ultimi mesi emerge che il terreno ubicato a valle delle mura del centro storico di Via Orientale, caratterizzato dalla presenza costante di acqua nel terreno nonché da elevato grado di imbibizione dello stesso, il quale costituisce la principale causa della potenziale instabilità del versante, sta comportando un progressivo deterioramento delle caratteristiche meccaniche del terreno con conseguente rapido decadimento delle resistenze disponibili dello stesso, con effetti che vanno dai cedimenti differenziali relativi al singolo fabbricato, alla riattivazione di vecchie superfici di scorrimento fino alla creazione di nuovi piani di scivolamento;

DATO ATTO che questa amministrazione comunale, provvederà a monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell'anzidetto fenomeno nell'intento di poter individuare con il contributo degli enti appositamente preposti, le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere in sicurezza l'abitato di via Orientale;

DATO ATTO pertanto che, per tutte le considerazioni sin ora esposte, allo stato attuale la situazione che si riscontra potrebbe divenire fonte di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica nonché della viabilità della zona in parola;

VALUTATO, altresì, ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate,

RITENUTO pertanto necessario per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse provvedere alla adozione di opportuni provvedimenti volti alla mitigazione del rischio potenziale in detta area;

VISTI:

- l'art. 12 del D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 che stabilisce le funzioni del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

- l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale Ufficiale di Governo il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO il nuovo Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n° 495;

VISTO il DM Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002 "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTO il D.Lgs, 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Comunale ai sensi dell'art.97, c.2 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

dalla data odierna e fino alla emissione di nuove disposizioni per la zona di Via Orientale:

- la chiusura al traffico veicolare e pedonale;
- la permanenza delle attività di monitoraggio del fenomeno di dissesto idrogeologico in atto;
- Ai proprietari e conduttori di terreni ed immobili, per quanto di loro competenza, a provvedere alla esecuzione opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l'insorgere di frane, smottamenti, erosione incontrollata e pertanto scongiurare eventuali possibili pericoli a carico della pubblica incolumità;
- Agli abitanti a qualunque titolo, (residenti, affittuari, ospiti ecc.), l'osservanza di norme comportamentali durante il manifestarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi e/o persistenti, come piogge abbondanti e nevicate; di evitare comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un pericolo di frana, ovvero divenire fonte di pericolo per la propria e l'altrui incolumità,.

DISPONE

- Sono esentati dalla presente Ordinanza i veicoli delle forze di polizia e di soccorso, i mezzi delle ditte esercenti pubblici servizi, i mezzi d'opera delle ditte affidatarie della esecuzione di opere e lavori pubblici, i mezzi comunali nell'esercizio di pubblici servizi.

RENDE NOTO

- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992

Dispone infine che copia della presente ordinanza sia affissa a cura del Messo comunale all'Albo Pretorio e trasmessa, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- al gestore del servizio idrico integrato SASI Spa
- alla ditta affidataria del servizio di igiene urbana ECOLAN Spa Srl;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Torino di Sangro
- alla locale Stazione dei Carabinieri di Torino di Sangro
- al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile "Donato Iezzi"
- all'Ufficio Tecnico Comunale

Dalla residenza municipale, li 24.08.2021

IL SINDACO
NINO DI FONSO



Nino Di Fonso